




Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI
*Osservatorio sull'attuazione
degli atti normativi*

***Le tante cose "da fare" nel
"decreto del fare":
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69:
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia***

- Parte I -

X - XVII



<i>INDICE</i>	<i>pag.</i>
PREMESSA.....	3
INTRODUZIONE	4
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE N. 69 DEL 2013	4

PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

INTRODUZIONE. Il presente *dossier - PARTE I* - censisce gli adempimenti previsti dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 2013¹ - Data di entrata in vigore del decreto-legge: **22 giugno 2013** -.

Il *dossier* va considerato come *work in progress*, nel senso che, una volta convertito in legge, le schede saranno aggiornate con gli eventuali nuovi adempimenti e con le modifiche apportate al testo iniziale del decreto - *PARTE II* -.

Una terza tappa - *PARTE III* - sarà costituita dall'esame degli adempimenti effettuati una volta decorsi alcuni mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

**TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL
DECRETO-LEGGE N. 69 DEL 2013**

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 1, co. 1	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	22 luglio 2013 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	Decreto per migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ²
Art. 1, co.2	Ministro dello sviluppo economico sentito Ministro dell'economia e delle finanze	Non previsto	Decreto di approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale ³
Art. 2, co. 5	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non previsto	Decreto per stabilire i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui all'art. 2. Concessione di contributo ⁴

¹ Per un esame approfondito per singoli articoli del decreto-legge si possono consultare i dossier [a questo indirizzo](#) .

² Il decreto tende ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e a limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione.

³ Le disposizioni di carattere generale sono quelle indicate nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248. Le condizioni di ammissibilità nonché le disposizioni di carattere generale sono adottate da un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. Tale organo è stato individuato dall'articolo 13 del citato regolamento in un comitato, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo.

⁴ Con il medesimo decreto è concesso un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite nel decreto.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 2, co. 6	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non previsto	Decreto per disciplinare priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Art. 2, co. 7	Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti	Non previsto	Convenzioni in relazione agli aspetti di competenza, per l'attuazione dell'articolo 2 ⁵
Art. 2, co. 8	Cassa depositi e prestiti	Trimestralmente	Effettuazione e comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
Art. 3, co. 4	Ministro dello sviluppo economico	Non previsto	Decreto per ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 ⁶
Art. 4, co. 2	Regione con competenza sull'ambito	Scaduti i termini perentori per le gare d'ambito ⁷	Avvio della procedura di gara attraverso la nomina di un commissario <i>ad acta</i>
Art. 4, co. 4	Ministero dello sviluppo economico sentita la regione	Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 se le regioni non nominano il commissario <i>ad acta</i>	Interventi per dare avvio alla gara nominando un commissario <i>ad acta</i>
Art. 4, co. 6	Ministero dello sviluppo economico		Può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale
Art. 5, co. 2	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico	21 agosto 2013 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	Decreto che individua le modalità per la destinazione delle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al co. 1 (riduzione della componente A2 della tariffa elettrica)

⁵ Le convenzioni definiscono, in particolare, le condizioni e i criteri di attribuzione alle banche del *plafond* di provvista di cui al comma 2, i contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo, le attività informative, di monitoraggio e di rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.

⁶ Si tratta degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

⁷ Il comma 2 qualifica come perentori i termini indicati dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 per l'avvio delle gare d'ambito nel primo periodo di applicazione, decorsi i quali la Regione avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 5, co. 3	Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas	60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto	Provvedimento che stabilisce le modalità di aggiornamento del valore del costo evitato di combustibile (CEC) ⁸
Art. 6, co. 2			Comunicazione della sintesi delle informazioni relative alla misura di cui all'articolo 6 alla Commissione europea ⁹
Art. 6, co. 4	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che disciplina l'applicazione dell'articolo 6 in materia di gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra
Art. 8, co. 2	Ministro degli affari esteri d'intesa con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto di natura non regolamentare che stabilisce uno schema con le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per ogni intervento
Art. 9, co. 4	Amministrazione dello Stato, sentite le regioni interessate	entro 30 giorni dalla comunicazione del ritardo	Adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate ¹⁰
Art. 11, co. 1	Agenzia delle entrate		Provvedimento che detta termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta e disposizioni per garantire il rispetto del limite massimo di spesa
Art. 18, co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	22 luglio 2013 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	Uno o più decreti per individuare specifici interventi da finanziare e per assegnare le risorse occorrenti ¹¹
Art. 18, co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente	Decreto che approva l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento
Art. 18, co. 3	Comitato interministeriale per la programmazione economica	6 agosto 2013 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	Delibere che possono finanziare alcune strade di collegamento ¹²

⁸ Il comma stabilisce le modalità di aggiornamento del valore del CEC, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il valore di cui al co. 1 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso.

⁹ La comunicazione delle informazioni avviene con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che prevede, al comma 1, che entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto *ad hoc*, esentati ai sensi del regolamento stesso, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione attraverso un modulo elettronico. La Commissione accusa ricevuta della sintesi e provvede a pubblicarla nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web istituzionale.

¹⁰ Nell'adozione delle iniziative necessarie, l'Amministrazione dello Stato si sostituisce eventualmente all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari *ad acta*.

¹¹ Il comma 2 provvede ad elencare specifici interventi, ma reca anche interventi di carattere generico. Fra gli interventi finanziabili di carattere generico rientrano il potenziamento dei nodi, lo standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari.

¹² Si tratta dell'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano- Venezia secondo lotto Rho Monza, l'asse autostradale Ragusa-Catania.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 18, co.8	INAIL su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti		Destinazione di fondi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano edilizia scolastica
Art. 18, co.9	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ¹³ e l'ANCI ¹⁴	22 luglio 2013 30 giorni dalla data entrata in vigore del decreto	Decreto che approva la convenzione con la quale sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma degli interventi ¹⁵
Art. 18, co.9	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto che approva il Programma degli interventi che accedono al finanziamento
Art. 18, co. 10	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto che approva il Programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A.
Art. 20, co. 1	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Uno o più decreti di natura non regolamentare che revocano i finanziamenti e i relativi impegni di spesa ¹⁶
art. 22, co. 1, lett. d) ¹⁷	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto per la definizione delle modalità e delle norme tecniche per i dragaggi dei materiali anche al fine dell'eventuale reimpiego
Art. 24, co. 1, lett. b) ¹⁸	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Non previsto	Uno o più decreti per definire i quadri per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità, per il calcolo del canone e per i corrispettivi dei servizi ¹⁹
Art. 25, co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione	Non previsto	Decreto per l'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e per la definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri ²⁰

¹³ Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale.

¹⁴ Associazione nazionale dei comuni italiani

¹⁵ Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

¹⁶ Nel caso in cui dalla ricognizione risultino interventi non ancora avviati, la ricognizione deve essere completata entro sessanta giorni dalla data del decreto - vale a dire entro il 21 agosto 2013 - e riguarda lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza stradale.

¹⁷ In realtà il riferimento è l'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La novella ha soppresso il parere della Conferenza Stato-regioni.

¹⁸ In realtà il riferimento normativo è all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

¹⁹ I decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

²⁰ Il decreto provvede altresì all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e di quelle derivanti dal canone corrisposto ad Anas S.p.A..

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 25, co.7 ²¹	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.	30 novembre 2013	Decreto di approvazione del nuovo statuto dell'ANAS S.p.A. ²² .
Art. 25, co. 10 ²³	Presidente della Regione siciliana		Decreto che approva ogni successiva modifica o integrazione della Convenzione ²⁴
Art. 25, co. 11	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Successivi trenta giorni ²⁵	Decreto che provvede alle modifiche del testo della Convenzione stipulato in data 30 luglio 2012
Art. 27, co. 1 ²⁶	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	15 dicembre di ogni anno	Decreto motivato con il quale sono approvate o rigettate le variazioni tariffarie proposte ²⁷
Art. 27, co. 2 ²⁸ , lett. a)	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ²⁹	Dopo pronuncia del Dipartimento e comunque decorsi sessanta giorni	Decreto che approva il progetto preliminare (PP) da parte del CIPE
Art. 28, co. 12	Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata	18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto	Regolamento di delegificazione che stabilisce la conferma, la modulazione o la cessazione delle disposizioni dell'art. 28 ³⁰
Art. 29, co. 4	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione	21 settembre 2013 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	Uno o più decreti che determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ³¹

²¹ In realtà il riferimento normativo è all'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

²² Dalla relazione illustrativa si apprende che il termine previsto viene differito dal 30 marzo al 30 novembre 2013 in ragione delle rilevanti modifiche della configurazione della stessa ANAS a seguito del riparto delle funzioni tra concedente (MIT) e concessionario (ANAS) della rete autostradale, conseguente alla soppressione dell'Agenzia.

²³ In realtà il riferimento normativo è all'articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche se avrebbe dovuto essere una novella apporata all'art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012.

²⁴ Si tratta della Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e i trasporti e la Società Compagnia delle Isole S.p.A, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, e che disciplina il complesso degli obblighi e dei diritti derivanti dall'esercizio dei servizi di collegamento marittimo tra la Sicilia e le Isole minori siciliane.

²⁵ Probabilmente i trenta giorni sono successivi alla avvenuta modifica della Convenzione.

²⁶ In realtà il riferimento normativo è all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che ha modificato la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale.

²⁷ Il decreto può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi.

²⁸ In realtà il riferimento normativo è all'articolo 169-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

²⁹ La disposizione ha accelerato la procedura per l'adozione del progetto, inserendo anche la corretta denominazione del Dipartimento della presidenza del Consiglio dei ministri.

³⁰ Il regolamento può eventualmente stabilire il termine a decorrere dal quale le disposizioni dell'articolo 28 sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati dal comma 10.

³¹ Il comma 1-bis è stato introdotto dal comma 3 dell'articolo 29 e prevede che il responsabile della trasparenza di ciascuna delle amministrazioni competenti sia tenuto a pubblicare sul sito istituzionale lo scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Inoltre, lo scadenzario viene comunicato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza di tali obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 32, co. 1, lett. b), n. 2 ³²	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ³³	21 settembre 2013 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ³⁴	Decreto che individua settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL ³⁵
Art. 32, co. 1, lett. e) ³⁶	Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni	21 settembre 2013 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (data del decreto)	Decreto che individua, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e approva i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui all'articolo 67
Art. 32, co. 1, lett. h) ³⁷	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ³⁸	21 agosto 2013 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ³⁹	Decreto che individua modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell'opera).
Art. 32, co. 4 ⁴⁰	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁴¹	21 agosto 2013 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ⁴²	Decreto che individua modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ⁴³
Art. 34, co. 1, lett. a) ⁴⁴	Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze	22 dicembre 2013 Sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (dalla entrata in vigore del decreto)	Decreto che definisce le modalità con le quali deve essere inoltrato all'INPS, esclusivamente per via telematica, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto

³² In realtà il riferimento normativo è all'articolo 29, comma 6-ter del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

³³ Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

³⁴ Così disposto dall'articolo 32, co. 2 del decreto.

³⁵ Il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

³⁶ In realtà il riferimento normativo è all'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

³⁷ In realtà il riferimento normativo è all'articolo 104-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008.

³⁸ Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-regioni.

³⁹ Così disposto dall'articolo 32, co. 2 del decreto.

⁴⁰ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 131, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

⁴¹ Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-regioni.

⁴² Così disposto dall'articolo 32, co. 5 del decreto.

⁴³ Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che è parte integrante del contratto di appalto, è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza.

⁴⁴ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 21, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 35, co. 1 ⁴⁵	Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro della salute, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-regioni	Non specificato	Decreto interministeriale che definisce le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento
Art. 37, co. 4	Ministero dello sviluppo economico		Promuove l'accesso alle informazioni pubblicate nei siti dei soggetti sperimentatori tramite il proprio sito istituzionale
Art. 37, co. 4	Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione		Predispone un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione trimestrale sul monitoraggio dell'attuazione del suddetto Piano
Art. 41, co. 6	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Non specificato	Decreti di nomina di uno o più commissari <i>ad acta</i> per provvedere in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella regione già previsti e non ancora realizzati ⁴⁶
Art. 44, co. 2	Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ⁴⁷	Non specificato	Decreto che ripartisce fra le regioni le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, versate alla entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale.
Art. 45, co. 1	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	Non specificato	Decreto che stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti o strutture per procedere all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge
Art. 48, co. 1, lett. a) ⁴⁸	Su proposta del Ministro della difesa di concerto con Ministro degli affari esteri e Ministro dell'economia e delle finanze		Regolamento per definire la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010

⁴⁵ In realtà il riferimento normativo è all'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

⁴⁶ I decreti specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca. I medesimi decreti contengono le modalità con cui gli oneri derivanti dal comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti.

⁴⁷ D'intesa con la conferenza Stato-regioni.

⁴⁸ In realtà il riferimento è all'articolo 537-ter del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 52, co. 3	Ministro dell'economia e delle finanze	22 agosto 2013 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto	Decreto che stabilisce le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione ⁴⁹
Art. 54, co. 1	Ministero dell'economia e delle finanze		Provvedimento con il quale è data notizia della data in cui sono disponibili i questionari di cui all'art. 5, co. 1, lett. c) ^{50 51}
Art. 57, co. 1	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50 per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel fondo FAR
Art. 57, co. 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che individua le risorse disponibili nel fondo FAR per gli interventi di cui al co. 1 ⁵²
Art. 59, co. 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni		Decreto che ripartisce le risorse tra le regioni ⁵³
Art. 59, co. 5	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni	30 luglio 2013	Decreto che definisce l'importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria ⁵⁴
Art. 63, co. 2	Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente		Decreto di nomina dei giudici ausiliari per agevolare la definizione di procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza

⁴⁹La lettera a) del comma 1 prevede l'estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni.

⁵⁰ I questionari predisposti dalla società SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico) Spa, ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali.

⁵¹ dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni, previsto dal comma 1, lettera c) del sopracitato articolo 5, entro cui i comuni e le province devono compilare e restituire per via telematica i questionari.

⁵² Fra gli interventi previsti rientrano il rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca, la creazione e lo sviluppo di *start-up* innovative, la valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei trenta anni, l'incentivazione dei ricercatori vincitori di *grant* europei.

⁵³ Si tratta delle risorse previste dal comma 1 che assicurano il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari.

⁵⁴ Lo studente dichiara il possesso dei requisiti richiesti sotto la sua responsabilità ed è sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 65, co. 1	Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura	22 agosto 2013 Due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto	Decreto che determina la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello ⁵⁵
Art. 66, co. 1	Presidente della Corte di appello		Provvedimento di assegnazione del giudice ausiliario
Art. 71, co. 5	Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura		Provvedimenti di cessazione dei giudici ausiliari
Art. 74, co. 2 ⁵⁶	Ministro della giustizia	Annualmente	Decreto con cui si procede alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio ⁵⁷
Art. 74, co. 5	Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura	180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto	Decreto che determina le piante organiche degli uffici giudiziari

⁵⁵ Il medesimo decreto determina altresì le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità della nomina. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

⁵⁶ Il riferimento normativo è l'articolo 115-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

⁵⁷ La pianta organica è ad esaurimento, fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio ai quali non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento.

XVII legislatura

Collana: LENTE DI INGRANDIMENTO



Ultimi fascicoli pubblicati in questa collana editoriale

(disponibili anche sul sito internet del Senato)

- N. X - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte I**
- N. IX - XVII. Agenda digitale italiana (Parte I - Primi provvedimenti attuativi)**
- N. VIII - XVII. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute** (*Adempimenti relativi al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a sette mesi dalla sua entrata in vigore*)
- N. VII - XVII. Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione** (*Adempimenti nella relazione Governo-Parlamento a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge*)
- N. VI - XVII. Le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 22 maggio 2013.**
- N. V - XVII. La riorganizzazione delle Agenzie fiscali.**
- N. IV - XVII. Dalla legge comunitaria alla legge europea e di delegazione europea.**
- N. III - XVI. Legge 28 giugno 2012, n. 112: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".** (*Provvedimenti attuativi a nove mesi dalla data di entrata in vigore*)
- N. II - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.**
- N. I - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI

Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Capo ufficio: Anna Rita Lorusso 06 6706 2124 e-mail annarita.lorusso@senato.it

Segreteria: 06 6706 3437